

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

1^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna nel procedimento n. 3891/2020 sub. 1 RG;

-esaminata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;

-ritenuto che sussiste il *fumus* dell'opposizione spiegata da quanto meno con riferimento all'eccepita inopponibilità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. per effetto della nullità parziale della fideiussione (limitata cioè a detta clausola) che sembrerebbe prospettarsi alla luce dei principi recentemente espressi da Cass. n. 24044/2019 e n. 4175/2020 e della conseguente decadenza della convenuta dal diritto di agire verso il garante per inosservanza del termine di legge;

-considerato, infatti, che almeno nella presente fase cautelare – e, dunque, ferma ogni eventuale diversa decisione adottabile all'esito del giudizio di merito – la coincidenza tra la clausola n. 6 con quella incriminata (che non è l'unica, giacché anche altre clausole della fideiussione oggetto di causa, confermata nell'anno 2006, riproducono in modo assolutamente fedele il modello di garanzia esaminato dalla Banca d'Italia) vale ad integrare un sufficiente indizio circa la volontà della banca di realizzare l'effetto distorsivo della concorrenza, recependo lo schema di categoria e così uniformando la disciplina contrattuale delle fideiussioni omnibus nei termini più vantaggiosi per il sistema creditizio;

considerato ancora che l'opposta non ha allegato elementi significativi atti a minare tale presunzione;

-ritenuto, pertanto, che sussistono “gravi motivi” per accordare la chiesta sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

P.Q.M.

1) concede la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 978/2020 Ing.;

2) rimette le parti all'udienza di merito già fissata per il giorno 23.02.2021 ore 10,15.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Vicenza, lì 14 settembre 2020

Il Giudice

dott.ssa Biancamaria Biondo

